

Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

13 June 2022

IL D.L. 24 agosto 2021 n. 118, recante "Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia", pubblicato nella G.U. n. 202 del 24 agosto 2021 e convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021 n. 147, ha introdotto il nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

La nuova procedura, operativa dal 15 novembre 2021, rappresenta uno strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, finalizzato al superamento delle condizioni di crisi.

Possono avvalersi di tale procedura, su base volontaria, gli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, per i quali esiste la ragionevole perseguibilità di un risanamento.

I vantaggi offerti dalla procedura sono la possibilità di accedere a misure premiali (riduzione di sanzioni tributarie, riduzione di interessi su debiti tributari, rateazione delle somme non versate a titolo di imposta sul reddito), e la possibilità di chiedere misure protettive del patrimonio attraverso istanza al Tribunale competente. L'imprenditore conserva, nel corso delle trattative, la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa.

L'istanza di accesso alla procedura dovrà essere presentata dall'imprenditore al Segretario Generale della Camera di Commercio territorialmente competente, in base al criterio della sede legale, tramite l'apposita Piattaforma telematica nazionale raggiungibile all'indirizzo:

<https://composizionenegoziata.camcom.it>

La piattaforma è composta da:

- un'area pubblica accessibile liberamente agli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese, nella quale è disponibile una lista di controllo particolareggiata, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati;

- un'area riservata, accessibile agli imprenditori tramite SPID/CNS/CIE per la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto.

All'istanza deve essere allegata la documentazione prevista dalla norma (art. 5, comma 3, DL n.118/2021). Per presentare l'istanza è necessario essere dotati di un dispositivo di firma digitale.

Gli imprenditori potranno essere affiancati da un esperto, terzo ed indipendente, munito di specifiche competenze e con una formazione certificata, che sarà nominato da apposita Commissione che lo sceglierà tra gli iscritti in appositi elenchi regionali tenuti dalle Camere di commercio capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano.

L'esperto avrà il compito di agevolare le trattative con i creditori ed altri soggetti interessati, nella prospettiva del risanamento dell'impresa.

L'esperto è nominato da una Commissione regionale, che è costituita presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dura in carica 2 anni ed è composta da:

un magistrato designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di regione;

un membro designato dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione;

un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione;

La Commissione è coordinata dal membro più anziano e decide a maggioranza. Ai commissari non spettano compensi.

Presso la Camera di Commercio di Napoli la Commissione è composta:

Nicola Graziano (su designazione del presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli);

Monica Mandico (su designazione del presidente della Camera di commercio di Napoli);

Dario Annunziata (su designazione del Prefetto di Napoli).

Se l'istanza viene presentata da una impresa di minori dimensioni c.d. "sotto soglia" (cioè che presentino congiuntamente i seguenti tre requisiti: attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 euro; ricavi lordi complessivi annui non superiori a 200.000 euro; debiti di ammontare non superiori a 500.000 euro) la nomina dell'esperto è di competenza del Segretario Generale della Camera di Commercio in cui ha sede legale l'impresa richiedente (art. 17 D.L. n. 118/2021).

La procedura si conclude con il deposito della relazione finale con la quale l'esperto d'atto dell'attività compiuta e delle possibili soluzioni emerse all'esito delle trattative per il superamento delle condizioni di squilibrio in cui si trova l'impresa. Se la relazione è negativa la procedura viene archiviata.

Â

Contatti

Per maggiori informazioni, contattare:

dott.ssa Rossella Paolisso

tel 0824 300216

e-mail rossella.paolisso@bn.camcom.it

dott.ssa Annamaria Bibbo

tel 0824 300205

e-mail annamaria.bibbo@bn.camcom.it